

## DECRETO DEL DIRETTORE

N. 142 DEL 01/07/2019

**OGGETTO:**

**Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MePa n. 953623 (art. 36 c. 2 lett. A) del d.Lgs 50/2016 per l'acquisizione di servizi di supporto tecnico giuridico per il servizio di Data Protection Officer (DPO) per 36 mesi - CIG n. ZEA28DDAED.**

### IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU – Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario di Verona";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2019 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018, Programma per l'anno 2019";

CONSIDERATO che il GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018, afferma i “principi di accountability” (obbligo di responsabilizzazione), di privacy by design e privacy by default che impongono al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative capaci di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato di fatto e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento come anche del rischio in termini di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti sono conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l’obbligo della tenuta di apposito Registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il suddetto registro, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative e che, su richiesta, è a disposizione dell’autorità di controllo;
- il Regolamento UE 2016/679, denominato “General Protection Regulation” (GDPR), che prevede, ai sensi dell’art. 37, par. 1, lett a ), obbligatoria la figura del DPO nel caso in cui il trattamento venga effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- di designare il DPO quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali (art. 37, paragrafo 2, lett a);

TENUTO CONTO che il Regolamento Europeo Privacy ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno e che deve essere “coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle proprie funzioni è necessario che il DPO:

- sia indipendente e autonomo, con eventuali proprie risorse umane e finanziarie adeguate;
- non si trovi in situazioni di conflitto di interesse né ricopra ruoli gestionali;
- abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati (considerando n. 97 del GDPR);

ACCERTATO che nell’organico aziendale non è presente nessuno in possesso delle necessarie competenze specialistiche/professionali richieste in materia giuridica e tecnologica, con comprovata esperienza in ambito di tutela dei diritti e di protezione dei dati, in posizione di assoluta indipendenza e autonomia rispetto all’Amministrazione cui poter affidare il ruolo di DPO;

CONSIDERATO la complessità e problematicità della materia e del relativo quadro di riferimento nell’ambito del quale L’ESU di Verona ,ha necessità di completare il processo di definizione di una solida ed efficace governance privacy;

RITENUTO di affidare ad un soggetto terzo di comprovata competenza e professionalità il servizio di supporto tecnico e giuridico per l’adeguamento dell’Ente al regolamento europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) e il servizio di data protection officer (DPO) per la durata complessiva di 36 mesi;

RILEVATO che lo Studio Associato, Servizi professionali integrati (SASPI), ha svolto per questa Amministrazione per un periodo di 12 mesi l’attività correlata alle mansioni previste per il DPO , distinguendosi sia per la metodologia operativa e tecnica utilizzata nella gestione dei processi privacy, sia per la costante e puntuale attività di supporto e coordinamento dimostrata in sede di interventi di adeguamento normativo;

DATO ATTO che gli ESU del Veneto (Venezia, Padova e Verona) hanno stabilito di procedere ad un affidamento congiunto al fine di ottenere la migliore offerta tecnico/economica per gli Enti stessi attraverso l'ottimizzazione del lavoro per categorie omogenee;

DATO ATTO che l'ESU di Padova e l'ESU di Venezia stanno ultimando le procedure per l'affidamento del servizio allo studio SASPI;

STIMATO che il costo per l'affidamento del servizio di cui in oggetto è inferiore a € 40.000,00;

VERIFICATO che l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 a riguardo prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici";

CONSIDERATO che

- il bene non risulta essere presente nelle convenzioni offerte da CONSIP s.p.a.;
- per l'approvvigionamento di cui alla presente procedura non sussiste l'obbligo di avvalersi di una centrale di committenza o di aggregazione;
- il combinato disposto dell'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012 convertito nella L. n. 94/2012 con l'art 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 prevede per gli affidamenti di beni e servizi sotto soglia l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti che consentano acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

RILEVATO che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il metaprodotto oggetto della presente procedura di gara collocato all'interno del bando di abilitazione Servizi di supporto specialistico;

CONSIDERATO che lo Studio Associato Servizi professionali integrati (SASPI), P.IVA 13177810150, risulta iscritto in MePA alla categoria di abilitazione di cui sopra;

CONSIDERATO che per l'acquisizione del servizio in oggetto la ditta summenzionata è stata invitata alla Trattativa Diretta in MePA n. 953623;

RITENUTA l'offerta presentata pari complessivamente ad €. 12.100,00 (IVA esclusa) con un ribasso sull'importo a base d'asta dello 0,41%, congrua;

VALUTATO di affidare allo Studio Associato Servizi Professionali Integrati (SASPI), P.IVA 1317781015, i servizi in oggetto per la durata di 36 mesi dalla data di stipula del contratto sul MePa;

DATO ATTO che la durata del servizio prevede una linea temporale di quattro anni e che pertanto è necessario assumere l'obbligazione oltre i termini di competenza del bilancio di previsione 2019/21;

CONSIDERATO che per la registrazione della spesa riferita all'esercizio 2022, si provvederà con successivo decreto ad intervenuta approvazione del corrispondente bilancio previsionale da parte dell'organo competente;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell' art. 9, comma 1 del d.l n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 22.12.2017 ad oggetto "Modifica all'art. 7 del Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in seguito al correttivo dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56";

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici con particolare riferimento all'art. 36 riguardante le procedure negoziate sottosoglia;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 1 del 30.01.2019 – Approvazione del piano della performance 2019-2021;

VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 2 del 30.01.2019 – Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **D E C R E T A**

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
- 2 di aggiudicare la trattativa diretta sul MEPA n. 953623 per l'acquisizione di servizi di supporto tecnico giuridico per l'adeguamento al regolamento europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) e servizio di Data Protection Officer (DPO) allo Studio Associato Servizi professionali integrati (SASPI), Via delle Moscova 3 20121 MILANO (MI) P.IVA 13177810150;
- 3 di registrare l'impegno di spesa pari ad € 12.301,26 IVA inclusa sulla missione 4 programma 7 Titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 107/0 "Competenze ed incarichi prestazioni terzi" del Bilancio di Previsione 2019/2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria e come di seguito indicato:
  - € 2.460,74 sul bilancio di previsione 2019/2021 anno 2019;
  - € 4.920,26 sul bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020;
  - € 4.920,26 sul bilancio di previsione 2019/2021 anno 2021;
- 4 di dare atto che la registrazione dell'impegno di spesa relativo all'esercizio 2022 pari ad € 2.460,74 verrà assunta con successivo provvedimento nel bilancio di previsione di competenza;
- 5 di dare atto che trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., l'aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per esercizi non considerati nel bilancio;

- 6 di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
- 7 di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come di seguito:
  - € 2.460,74 entro il 31.12.2019;
  - € 4.920,26 entro il 31.12.2020;
  - € 4.920,26 entro il 31.12.2021;
- 8 di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente ZEA28DDAED;
- 9 di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art.44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
- 10 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 11 di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/mg

AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIO

L'Istruttore  
(Gelmini Maria)

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 12.301,26 sul capitolo/art.  
4-7-1-103-107/0

---

del Conto  /  C del Bilancio 2019/2021

dal n. 491/2019 – 156/2020 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
132/2021

Verona, 01/07/2019

IL RAGIONIERE  
Marco Finezzo

---

**SEGRETERIA**

---

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n.  
8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

---